

**Cass. prima sezione civile - sentenza n. 753 - 19 gennaio 2015**

La Cassazione ha addebitato la separazione ad un marito che si era reso colpevole di comportamenti intolleranti e prevaricatori nei confronti della moglie, osservando che un simile comportamento, volto a limitare la libertà d'opinione dell'altro coniuge, risulta "assolutamente incompatibile con il fondamento comunitario della vita familiare, giacché un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ed alle richieste dell'altro coniuge, eccessivamente rigido, può tradursi, nella violazione dell'obbligo, nei confronti dell'altro coniuge, di concordare l'indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per il medesimo, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c."

I Giudici della Cassazione hanno confermato quanto deciso dalla Corte di Appello di Trento, riconoscendo l'addebito della separazione nei confronti del marito, sul presupposto che la donna non riusciva nemmeno ad esprimere la propria opinione, a causa del carattere autoritario e prevaricatore del marito, che aveva "limitato la libertà di decisione della moglie". A nulla è valso per i Giudici delle Corti quanto affermato dall'uomo nel proprio ricorso, secondo cui i comportamenti contestati sarebbero avvenuti subito dopo il manifestarsi della crisi coniugale.